



Oggetto: Lavori inerenti il piano di indagine relativo alla contaminazione delle acque di falda presso il sito di Trisaia (MT) - ID Gara: C0034L16 - CIG: 65527181F5.

CHIARIMENTI AL 16/02/2016

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo i chiarimenti di seguito indicati:

QUESITO n. 32

Ai fini della predisposizione dell'offerta economica vorremmo sapere se è possibile visionare il computo metrico estimativo e/o l'elenco prezzi dal momento che tali elaborati non figurano tra quelli di gara?

CHIARIMENTO n. 32

Ai fini della predisposizione dell'offerta economica è sufficiente far riferimento alle quantità presenti nel modulo d'offerta consultabile sempre alla sezione Bandi di Gara sul sito Sogin. **Si ricorda di NON prendere in considerazione la partita 4 "Indagini integrative"**, così come già indicato nei chiarimenti pubblicati in data 09/02/2016 (vedi ad es. chiarimento n. 3, n. 28 e n. 29).

QUESITO n. 33

Chiediamo spiegazioni in merito all'offerta da redigere in quanto dovendo applicare dei prezzi unitari, compresi di ribasso, alle singole voci non abbiamo rinvenuto, nei documenti allegati al bando di gara, nessun computo metrico relativamente ai costi per la voce lavori e per la voci servizi di analisi.

CHIARIMENTO n. 33

Vedi chiarimento n. 32.

QUESITO n. 34

A seguito del sopralluogo e da notizie assunte dai Vs. tecnici presenti è emersa la problematica relativa all'accesso da parte di personale ed attrezzature in aree assoggettate a procedure più restrittive in campo radioprotezionistico.

Considerato che mettere in atto anche a solo scopo cautelativo tutte le misure necessarie previste in particolare dal D.lgs. 230/95 comporterebbero dei costi aggiuntivi e non trascurabili per l'aggiudicatario (esperti qualificati, analisi dei rischi, corsi specifici del personale, dpi specifici, eventuali dosimetri, ecc.) non sarebbe consigliabile prevedere dei costi specifici o perlomeno segnalare e dare evidenza a tutti i partecipanti dell'esistenza di tale e possibile eventualità?

CHIARIMENTO n. 34

Alcuni dei sondaggi, probabilmente tre, ed un piezometro ricadono dalla planimetria di specifica tecnica in Zona Classificata Controllata ai sensi del d.lgs. 230/95 s.m.i.



Pertanto è obbligatorio, da parte del datore di lavoro della ditta terza (Appaltatore), valutare tramite un Esperto Qualificato di terzo grado se sussista l'obbligo di classificazione del proprio personale lavoratore.

Qualora sussistesse tale obbligo gli oneri a carico dell'appaltatore, oltre l'Esperto Qualificato, sono relativi a: formazione/informazione, classificazione del personale, sorveglianza fisica (dosimetria) e medica (medico autorizzato o competente a seconda dei casi).

Sogin fornisce i DPI specifici (tute, guanti, sovrascarpe). Inoltre Sogin istituisce, per proprio conto e tutela, un servizio di dosimetria per i lavoratori delle ditte terze.

Nel caso in esame, data la natura dei luoghi coinvolti e i tempi di permanenza, la conclusione dell'Esperto Qualificato dell'Appaltatore dovrebbe essere di non classificare il personale.

QUESITO n. 35

In merito al bando in oggetto si chiede se necessario produrre nella documentazione di gara il PassOE non essendoci alcun richiamo nel disciplinare. Si precisa e anticipa che pur avendo provato a generarlo sulla piattaforma ANAC, il sistema ha riportato questo messaggio Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass.

CHIARIMENTO n. 35

La normativa attuale e l'ambito di applicazione delineato da ANAC non prevedono al momento l'obbligo per le Stazioni Appaltanti ricadenti nelle attività individuate per i settori speciali di utilizzare il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti.

Conseguentemente, gli operatori economici che si trovino ad interagire con Sogin per il pagamento del contributo previsto in fase di gara dovranno continuare a procedere nelle modalità tradizionali, non richiedendo il PassOE a tali fini.

QUESITO n. 36

E' possibile subappaltare le analisi relative alle prestazioni di servizi non avendo riscontrato, nel Disciplinare, menzione su questa eventualità?

Se la risposta è affermativa, potete indicare la percentuale subappaltabile relativa alla prestazione di servizi ed in riferimento a quale importo?

CHIARIMENTO n. 36

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30% dell'importo delle prestazioni offerte. Quanto detto vale anche per le prestazioni di servizi. Ovviamente il subappaltatore dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti per la gara in oggetto in riferimento alla quota parte subappaltata. E' possibile quindi ricorrere al subappalto anche solo per una parte degli analiti da ricercare ferma restando l'obbligatorietà che **OGNI laboratorio dovrà produrre il proprio Certificato Analitico** a conferma della regolarità dell'intero processo (corretto campionamento, corretta conservazione del campione, metodiche applicate alle analisi ecc.). Pertanto qualora ciò dovesse determinare la necessità di prelevare più aliquote dello stesso campione, quest'ultime saranno totalmente a carico dell'operatore economico.



QUESITO n. 37

Avendo la nostra società presentato la domanda di Iscrizione nella White List presso la Prefettura, e, ricevuto la comunicazione di Avvio Istruttoria nell'Elenco White List da parte della Prefettura di Rimini, in sostituzione del Modello 3 – informazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 Familiari conviventi), si domanda di presentare esclusivamente la copia conforme all'originale della Comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Avvio Istruttoria Iscrizione White list.

CHIARIMENTO n. 37

In questo caso viene accettata la copia conforme all'originale della Comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Avvio Istruttoria Iscrizione White list.

QUESITO n. 38

Per la prestazione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) è possibile effettuare analisi in service e se la risposta è positiva in quale percentuale? Non si rileva da nessuna parte nel Disciplinare se le prestazioni del laboratorio possono andare in service nel mentre è specificato per la Prestazione di Lavori una percentuale del 30% subappaltabile.

CHIARIMENTO n. 38

Vedi chiarimento n. 36.

QUESITO n. 39

Nell'eventualità che si rendesse necessario inserire un ulteriore laboratorio nell'ATI da costituirsi si chiede se è necessario che anche questo ulteriore laboratorio effettui il sopralluogo o è sufficiente il sopralluogo già effettuato dalla scrivente Società e dalla s.n.c. facente parte della costituenda ATI?

CHIARIMENTO n. 39

Sì, è sufficiente il sopralluogo già effettuato.

QUESITO n. 40

Comma m) del punto 5 del disciplinare: dichiarazione circa gli ammontari dei requisiti richiesti dal precedente art. 7, commi 1 lett. a): è sufficiente la produzione della SOA?

CHIARIMENTO n. 40

Si dà risposta affermativa.

QUESITO n. 41

Let. b) (per i laboratori dichiarazione circa i fatturati) art. 7 comma 1 lett. c) e d): è sufficiente allegare i vari certificati?

CHIARIMENTO n. 41



Si dà risposta affermativa.

QUESITO n. 42

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede una risposta al seguente quesito: la scrivente ha effettuato il sopralluogo obbligatorio in data 02/02 u.s. dichiarando di voler partecipare alla procedura in ATI con altra società.

A seguito di alcuni chiarimenti pubblicati dalla Vs. Stazione Appaltante in data successiva a tale sopralluogo sono emersi alcuni punti restrittivi alla partecipazione che ci obbligano a modificare la composizione del raggruppamento.

Si chiede pertanto di sapere se l'attestato di sopralluogo è considerato ugualmente valido in quanto non avrebbe senso procedere ad un nuovo sopralluogo, o ritenete necessaria una nuova richiesta, un nuovo sopralluogo ed un nuovo attestato?

Nel caso sia considerato valido a tutti gli effetti della partecipazione il sopralluogo già effettuato (intestato ad un costituendo raggruppamento non più realizzabile) è possibile omettere la presentazione dell'attestato dalla busta amministrativa?

CHIARIMENTO n. 42

L'attestato di sopralluogo è considerato ugualmente valido, ma deve essere allegato nella busta amministrativa.

QUESITO n. 43

Le cassette catalogatrici contenenti i terreni prelevati resteranno in deposito presso di Voi o dovranno essere smaltite?

CHIARIMENTO N. 43

Le cassette resteranno in deposito presso il sito e come specificato al par. 7.1 della Specifica Tecnica: "si prevede da parte dell'appaltatore confezionamento movimentazione e sistemazione all'interno di apposita area, delimitata e definita in accordo con il Committente, delle cassette catalogatrici e dei contenitori con acque di falda da sviluppo/spurgo piezometri".

QUESITO n. 44

In caso affermativo qual è la voce di prezzo da applicare visto che nel modulo di offerta economica è stata prevista una voce unicamente per lo smaltimento dei liquidi (2.13)?

CHIARIMENTO n.44

Vedi chiarimento n. 43.

QUESITO n. 45

Assodato che l'onere dello smaltimento è a carico dell'Appaltatore chi si occuperà della verifica radiometrica dei materiali?

CHIARIMENTO n. 45



E' a carico SOGIN.

QUESITO n. 46

Come si dovrà procedere nel caso in cui i materiali da smaltire risultassero radioattivi?

CHIARIMENTO n. 46

E' a carico SOGIN.

QUESITO n. 49

Tra la documentazione di gara non riusciamo a reperire l'allegato A al DUVRI richiamato a pag. 10 del DUVRI stesso.

CHIARIMENTO n. 49

L'Allegato A è stato pubblicato sul sito Sogin sempre alla sezione Bandi di Gara.

QUESITO n. 50

Si chiede se potranno essere utilizzate aliquote differenti (mantenendo lo stesso materiale idoneo per ciascuna sostanza o gruppo) di quelle riportate a pag. 21 per quanto riguarda la matrice acque sotterranee (ad es: aliquota in PE dedicata per i metalli stabilizzata con HNO₃ e filtrata, aliquota dedicata in PE per il Cr VI, ecc.)

CHIARIMENTO n. 50

Attenersi a quanto riportato in specifica tecnica.

QUESITO n. 51

Si chiede se per il campionamento delle sostanze volatili su matrice terreno si possono utilizzare vial da 20ml (in specifica si parla di 40ml) con tappo a vite.

CHIARIMENTO n. 51

Vedi chiarimento n. 50

QUESITO n. 52

Si chiede conferma sul set analitico delle acque sotterranee, non essendoci piena corrispondenza tra quanto riportato nella specifica tab 4.4/3 e la voce 5.1 dell'Allegato 2.

CHIARIMENTO n. 52

Nel caso di non corrispondenza trattasi di refuso. Vale la tabella 4.4/3 riportata nella specifica tecnica.

QUESITO n. 53



Si chiede conferma sui tempi di campionamento dei gas interstiziali; in tabella 4.4/4 è previsto 24h di campionamento.

CHIARIMENTO n. 53

La tecnica di esecuzione dei campionamenti di soil gas è quella descritta al paragrafo 4.3.6. Gli analiti da ricercare quelli in tabella Tabella 4.4/4 - Protocollo Analitico – Campioni soil gas.

QUESITO n. 54

Si chiede conferma se i parametri sito specifici per ADR vengono richiesti su tutti i campioni di terreno o acque (voci 5.1 e 5.3) o se si deve quotare a parte i singoli parametri (pH, FOC, Kd, Fingerprint idrocarburi).

CHIARIMENTO n. 54

Sono da quotare su tutti i campioni di terreno o acque.

QUESITO n. 55

Con riferimento al chiarimento n. 4 pubblicato in data 09/02/2016 si chiede se un laboratorio in possesso del sistema di qualità ISO 9001 ed accreditato ACCREDIA con certificato di conformità ISO/IEC 17025 ma con ALCUNI ANALITI RICHIESTI NON ACCREDITATI possa comunque partecipare alla gara nel caso in cui dia in subappalto tali analisi ad altro laboratorio accreditato (comunque restando nei limiti ex art. 118 d.lgs. 163/2006). In caso di risposta positiva si chiede se sia necessario già in fase di gara indicare tale laboratorio ed eventualmente quali documenti sia necessario presentare.

CHIARIMENTO n. 55

Per quello che riguarda il laboratorio vale la risposta al chiarimento n. 4 pubblicato in data 09/02/2016. Quindi l'accreditamento vale in via generale per TUTTI gli analiti ad ECCEZIONE di quelli indicati nel successivo chiarimento n. 56. Per quello che riguarda il subappalto chiaramente, qualora venisse applicato, vale quanto già espresso più sopra al chiarimento n. 36. In fase di gara il subappalto dovrà essere dichiarato compilando il modello P2 con tutti i dati richiesti (disponibile sul sito Sogin alla sezione Bandi di gara/Modulistica).

QUESITO n. 56

Per la matrice acqua sotterranea è richiesta l'analisi dei "Pesticidi Fosforati", e viene indicata una lista di "Pesticidi Fosforati" da analizzare. I "Pesticidi Fosforati", e di conseguenza la lista dei "Pesticidi Fosforati" indicati, non trovano riscontro nella Tabella di legge del D.lgs. 152/2006. E' quindi improbabile che i laboratori accreditati ACCREDIA abbiano nell'elenco prove tutti i "Pesticidi Fosforati" richiesti. Si chiede quindi se è possibile che i laboratori abbiano una lista di "Pesticidi Fosforati" accreditati diversa da quella indicata. In ogni caso tutti i "Pesticidi Fosforati" indicati nella lista verrebbero analizzati.

CHIARIMENTO n. 56

A seguito di un'approfondita verifica sul sito ACCREDIA in merito alle certificazioni di conformità ISO/IEC 17025 dei Laboratori per l'analisi dei Pesticidi Fosforati ed i Composti Organostannici,



considerato un esiguo numero di laboratori in possesso di tali requisiti, si può affermare che **esclusivamente per i Pesticidi Fosforati ed i Composti Organostannici** si possono accettare accreditamenti diversi dal sistema ACCREDIA con certificato di conformità ISO/IEC 17025.

QUESITO n. 57

Dalle ricerche effettuate sul sito Accredia:

http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7, non siamo riusciti ad evidenziare laboratori in possesso dell'accredito per tutti gli analiti richiesti in relazione alle rispettive matrici di interesse.

Alla luce di ciò siamo a richiedere di riconsiderare la soglia degli accreditamenti richiesti portandola dal 100% al 75%.

CHIARIMENTO n. 57

Vedi chiarimento n. 56

QUESITO n. 58

Le analisi dei gas interstiziali e della qualità dell'aria devono essere accreditate?

CHIARIMENTO n. 58

Si anche le analisi per la caratterizzazione del gas interstiziale (Tabella 4.4/4 specifica tecnica) e qualità dell'aria (Tabella 4.4/5 specifica tecnica) devono essere accreditate secondo ACCREDIA con certificato di conformità ISO/IEC 17025.

QUESITO n. 59

E' possibile ricorrere al subappalto per la quota parte di prove non accreditate? E se sì, è obbligatorio specificare il nome del Laboratorio a cui ci si rivolgerà?

CHIARIMENTO n. 59

Vedi chiarimento n. 55

QUESITO n. 60

La nostra società è accreditata ACCREDIA per quasi tutti i parametri richiesti. Fatta eccezione per soli 3 parametri che si intende cedere in subappalto a laboratori in possesso dei relativi accreditamenti.

Tra questi, abbiamo i Composti organostannici. Dal sito di ACCREDIA si evidenzia che nel territorio Nazionale, per la matrice suolo, solo 5 laboratori posseggono tali accreditamenti.

Ai fini della massima partecipazione, si domanda di poter cedere in SUBAPPALTO le analisi dei parametri Composti organostannici al laboratorio che ha redatto il Piano di Caratterizzazione. Senza tale concessione, potrebbero presentare offerta solo 4 società accreditate per tutti i parametri richiesti, limitando notevolmente la concorrenza. Relativamente all'altro parametro, ossia i Pesticidi fosforati nelle acque, il nostro laboratorio pur essendo accreditato per la famiglia, non lo è per tutti i principi attivi riportati. Si chiede, in questo caso se possa far fede anche un numero minore di principi attivi.



CHIARIMENTO n. 60

Vedi chiarimento n. 55.

QUESITO n. 61

In riferimento al chiarimento n. 4 pubblicato sul sito, si chiede conferma circa la possibilità di indicare in subappalto (modello P2), comunque entro i limiti di legge, le analisi di laboratorio su singoli parametri di cui non si dispone internamente l'accreditamento.

CHIARIMENTO n. 61

Vedi chiarimento n. 55.

QUESITO n. 62

I parametri da analizzare sulla matrice ambientale "acque" sono quelli riportati nel documento "modulo offerta economica" oppure quelli presenti nella Specifica Tecnica (NP VA 00953 ETQ-00045665) da pagina 30/48 a pagina 32/48?

CHIARIMENTO n. 62

Si deve far riferimento alla specifica tecnica NP VA 00935.

QUESITO n. 63

E' possibile avere indicazioni sul numero di campioni da sottoporre a determinazione dei parametri necessari per l'analisi di rischio sito specifica sia per la matrice "terreni" che per matrice "acque sotterranee"?

CHIARIMENTO n. 63

Come riportato nella specifica tecnica al par. 4.4.1 "*I campioni su cui eseguire le analisi funzionali all'analisi di rischio (pH, frazione di carbonio organico, speciazione MADEP o TPHCWG, kd e quanto riportato nel Piano di caratterizzazione del sito della Trisaia (MT) in attuazione degli articoli 245 e 242 del D.Lgs 152/06 – luglio 2015) dovranno essere preliminarmente concordati con la Committente sulla base dei risultati analitici relativi ai contaminanti...*"

Non potendo ora stimare l'esatta quantità di campioni da utilizzare per la determinazione dei parametri necessari per l'analisi di rischio, si consiglia di considerare verosimilmente un 75% dei campioni totali. Tale valore sarà comunque soggetto ad una quantificazione esatta su indicazione della committenza e sulla base effettiva dei risultati analitici relativi ai contaminanti.

QUESITO n. 64

Si chiede conferma sul fatto che i parametri da ricercare e analizzare per la matrice "suolo/sottosuolo" coincidono con quelli previsti per la matrice "suolo/sottosuolo - top soil", così come riportato nella Specifica Tecnica (NP VA 00953 ETQ-00045665) da pagina 26/48 a pagina 30/48?

CHIARIMENTO n. 64

Sì, coincidono con quanto riportato in specifica tecnica NP VA 00953.